



# **Comune di Castrolibero**

( Provincia di Cosenza)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA**

(Art. 15 ter D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

## **Art.1**

### **Finalità e ambito di applicazione del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 15 ter della legge 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del d.l. n. 34/2019.

Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni (di natura tributaria) la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui rifiuti (TARI), Imposta municipale propria (IMU) e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli anni ancora accertabili, oltre a quelli di futura istituzione.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti ed ai regolamenti approvati dall'Ente in materia di tributi locali.

## **Art.2**

### **Definizione di irregolarità tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante esercente attività commerciale o produttiva abbia un debito nei confronti del Comune di valore superiore all'importo di € 500,00, riferibile ad una o più delle entrate ricomprese nel precedente articolo che sia sorto a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, o di avvio della riscossione coattiva.
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni, a condizione che sia in regola con i pagamenti del piano di rateizzazione. In caso di accordata rateizzazione lo stato di irregolarità tributaria resta condizionatamente sospeso a decorrere dal pagamento della prima rata e finché il piano rateale venga puntualmente rispettato. Il pagamento dell'ultima rata determina il venir meno dello stato di irregolarità. Il mancato pagamento anche solo di una rata comporta nuovamente irregolarità tributaria ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.

**Art. 3**  
**Soggetti in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente -**  
**Conseguenze**

1. Ai soggetti che esercitano o che intendono avviare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi che riguardino le attività commerciali e produttive, nonché presentazioni di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate.

2. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il Suap o l'ufficio competente dovrà richiedere all'Ufficio Tributi attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

L'ufficio tributi entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione provvederà ad effettuare i relativi controlli comunicando l'esito all'ufficio competente.

Nel caso in cui sia stata comunicata da parte dell'ufficio tributi l'irregolarità tributaria, il Suap o l'ufficio competente provvederà a notificare al contribuente istante apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunicazioni di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate con invito a provvedere al pagamento del/i tributo/i ed a produrre l'attestazione comprovante il pagamento entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della comunicazione di cui sopra.

Decorso infruttuosamente detto termine l'ufficio competente procederà all'emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento da parte del Comune.

I soggetti istanti morosi potranno procedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito. In caso di rateazione delle somme dovute si procederà solo a seguito di pagamento della prima rata, fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 2.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività di impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. Qualora la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, il Suap o l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in esercizio nel Comune di Castrolibero dal soggetto (persona fisica o giuridica) esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, il Suap dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze. Nel corso del periodo di sospensione non è possibile richiedere o comunicare il sub-ingresso nelle relative attività e l'eventuale svolgimento dell'attività da parte del terzo è da considerarsi abusivo. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi idonea documentazione del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà

prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione al Suap, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita documentazione comprovante, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato. Ai fini della regolarizzazione del debito complessivo, compresi gli eventuali importi derivanti da precedenti rateizzazioni decadute, nell'ipotesi di cui sopra, il periodo di dilazione decorre dalla prima rata, fermo restando il numero di rate concedibili ai sensi dei regolamenti vigenti. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione o, in caso di accordata rateizzazione, di mancato versamento anche solo di una rata, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di verifica delle istanze già autorizzate**

1. In sede di prima applicazione entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza semestrale, il SUAP o altro ufficio competente provvede ad inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. L'ufficio tributi provvede ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone l'esito all'ufficio competente. In caso di accertata irregolarità tributaria l'ufficio competente potrà in essere quanto normato al precedente art. 3, comma 3.

#### **Art. 5**

##### **Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda**

1. La società, ovvero l'ente risultante dalla trasformazione o fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente articolo e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. Il Suap, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

#### **Art. 6**

##### **Altre misure preventive per il contrasto all'evasione ed elusione dei tributi comunali – linee di indirizzo**

1. (*Compliance*) Le attività poste in essere dall'ufficio tributi devono essere improntate alla realizzazione di una tax compliance; è dunque necessario attivare tutti gli strumenti legislativi e le misure amministrative in direzione di una crescita dell'adempimento spontaneo per una efficace azione di riscossione, ritenendo che le misure repressive da sole non sono sufficienti e che la lotta all'evasione comincia da un miglioramento dei rapporti tra contribuente e Amministrazione.

2.(*Gare pubbliche*) In relazione alle finalità che il presente regolamento intende perseguire, vanno richiamate anche le norme già previste dal Legislatore, come nel caso del Codice dei contratti (d.Lgs 36/2023) che ha ricompreso, tra le cause di esclusione, il mancato pagamento di imposte e tasse, dunque anche l'omesso pagamento di tributi locali.

Deve quindi essere indicata negli atti indittivi delle procedure di scelta del contraente o in quelli di verifica dei requisiti generali per gli affidamenti diretti la rilevanza dell'irregolarità fiscale anche con riguardo al pagamento dei tributi locali ed occorre procedere alla verifica del requisito della regolarità tributaria locale in capo al soggetto aggiudicatario, nonché su un campione di operatori economici ammessi alle singole procedure di scelta del contraente.

3.(*verifica regolarità tributaria*) gli uffici comunali devono effettuare la verifica della regolarità del pagamento dei tributi nei confronti dell'Ente per tutti i soggetti che avviano procedimenti volti ad ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, SCIA, CILA, Permesso di Costruire anche convenzionato, SCA, PAU, anche se non afferiscono ad attività commerciali o produttive, e prima di procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche mediante procedure dirette o negoziate, o all'affidamento di incarichi professionali, nonché all'emissione di mandati per pagamenti dovuti. E' dunque necessario che gli uffici comunali, quando si avviano procedimenti amministrativi di che trattasi, verificchino, anche attraverso la consultazione di banche dati messe a disposizione, il regolare pagamento dei tributi comunali da parte dei soggetti interessati e, qualora si accertino posizioni di irregolarità, l'ufficio tributi attivi tempestivamente le procedure necessarie.

Nei casi in cui l'ente venga a trovarsi contemporaneamente nella posizione di debitore e creditore dovrà attuarsi la procedura di compensazione, così come stabilito dall'art. 8, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000: "*L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione*", nel rispetto, dal punto di vista contabile, del principio di bilancio dell'integrità, previsto dall'art. 162, comma 4 del TUEL.

## **Art.7**

### **Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

## **Art.8**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

